

DPCM 3 dicembre 2020 Le principali novità di interesse per le imprese

Nota di Aggiornamento

4 dicembre 2020



Sommario

1.	Premessa	2
2.	Le misure di contenimento per livelli di rischio	2
3.	Le nuove misure di contenimento applicabili sull'intero territorio nazionale	2
4.	La disciplina degli spostamenti da e verso l'estero	4



Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 3 dicembre 2020, recante le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM è efficace da oggi 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

In particolare, il nuovo decreto conferma quanto disposto dal precedente DPCM 3 novembre 2020 in ordine alla differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base territoriale/regionale (c.d. **Regioni "gialle"**, **"arancioni"** e **"rosse"**) e al contenuto delle varie prescrizioni applicabili, in via generale, su base nazionale e, in via differenziata, a livello locale.

Le principali novità riguardano la disciplina della mobilità internazionale, il recepimento dei divieti di mobilità infra-regionale (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021) e infra-comunale (nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021), introdotti dal recente DL n. 158/2020, nonché l'introduzione di ulteriori misure di contenimento di portata nazionale.

Di seguito, una breve illustrazione del nuovo DPCM.

2. Le misure di contenimento per livelli di rischio

Il DPCM ha confermato la suddivisione del territorio nazionale per livelli di rischio e la conseguente applicazione differenziata delle misure di contenimento anti-COVID.

In particolare, rispetto alla disciplina di cui al precedente DPCM 3 novembre 2020, rimangono sostanzialmente immutati i presupposti e le procedure per la classificazione delle **Regioni "gialle"**, **"arancioni"** e **"rosse"**, nonché l'impianto delle misure di volta in volta applicabili. Per maggiori informazioni sulla istituzione delle Regioni "arancioni" e "rosse" e sulle misure di contenimento applicabili all'interno delle stesse, si rinvia alla **nostra Nota di aggiornamento 4 novembre 2020.**

In ogni caso, occorre ribadire che l'istituzione delle Regioni "arancioni" e "rosse" **non incide sullo svolgimento delle attività produttive**, che proseguono e per le quali continuano a valere l'applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) e la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

3. Le nuove misure di contenimento applicabili sull'intero territorio nazionale

Tra le misure di contenimento, applicabili nelle Regioni "gialle" e in quelle "arancioni" e "rosse", ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose, il nuovo DPCM ha introdotto:

 il divieto di mobilità infra-regionale dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e il divieto di mobilità infra-comunale nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021. In ogni caso, rispetto a tali divieti, sono salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute,



nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione comunque degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune:

- l'estensione della durata del c.d. coprifuoco notturno, dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, fatta eccezione gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- la possibilità di svolgere in presenza i corsi abilitanti effettuati dalle scuole nautiche e dalle scuole di volo, nonché, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, i corsi relativi alla conduzione degli impianti fissi e i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria. È, altresì, prevista la possibilità di svolgere in presenza, ove questa sia necessaria, le attività formative nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. In continuità con quanto già disposto dal DPCM 3 novembre 2020, rimangono consentiti in presenza, i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la possibilità, fino al 6 gennaio 2021, di esercitare le attività commerciali al dettaglio fino alle ore 21:00. In continuità con quanto già disposto dal precedente DPCM 3 novembre 2020, rimane la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali (a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole) presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, ai quali, il nuovo DPCM ha aggiunto anche le gallerie commerciali, i parchi commerciali e le altre strutture ad essi assimilabili. Tra gli esercizi che, nelle giornate festive e prefestive di chiusura, possono rimanere aperti nei centri commerciali, nei mercati e nelle strutture assimilabili, il nuovo DPCM ha inserito anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici;
- con riferimento alle attività di ristorazione che gli alberghi e le altre strutture ricettive erogano ai clienti ivi alloggiati, dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2020, la possibilità del solo servizio in camera;
- l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nei porti e negli interporti e lungo gli itinerari europei E45 e E55;
- il divieto di apertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali fino al 6 gennaio 2021 (compreso);
- il ricorso al 100% e, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 25%, alla didattica a distanza (DAD) nelle scuole superiori, salve le attività di alternanza inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché la sospensione dei viaggi di istruzione



4. La disciplina degli spostamenti da e verso l'estero

Con riferimento agli spostamenti da e verso l'estero, fermo lo schema dei limiti alla mobilità internazionale, degli obblighi dichiarativi all'ingresso e informativi dell'autorità sanitaria competente, nonché di isolamento fiduciario e tampone (comprese le relative eccezioni), il nuovo DPCM ha introdotto le seguenti novità.

In primo luogo, sono stati **modificati gli elenchi dei Paesi** per i quali si prescrivono limiti e obblighi differenziati in ragione del livello di rischio epidemiologico connesso agli spostamenti da e verso gli stessi e si prevede la possibilità di modificarli con ordinanza del Ministero della salute, di concerto con il MAECI.

In particolare, gli elenchi, contenuti sempre nell'Allegato 20 del DPCM, da 6 (lettera da A a F) diventano 5 (lettera da A e E). Gli **elenchi B e C**, contenenti i Paesi UE, quelli dello spazio Schengen, nonché il Regno Unito, Andorra e il Principato di Monaco, sono a **contenuto temporaneo**:

- fino al 9 dicembre 2020, sono composti dai Paesi indicati nelle rispettive sezioni dell'Allegato 20 del DPCM;
- a partire dal 10 dicembre 2020, l'elenco B sarà composto dai Paesi (tra quelli UE, dello spazio Schengen, Regno Unito, Andorra e Principato di Monaco) a basso rischio epidemiologico, che verranno specificamente individuati con ordinanza dal Ministero della salute, mentre l'elenco C sarà composto dai restanti Paesi (tra quelli UE, dello spazio Schengen, Regno Unito, Andorra e Principato di Monaco) che, a fronte di un rischio epidemiologico maggiore, non saranno contemplati nella citata ordinanza ministeriale.

Quanto alla **mobilità**, il nuovo DPCM vieta solo gli spostamenti verso i Paesi di cui all'elenco E, nonché l'ingresso e il transito in Italia se, nei 14 giorni precedenti, si sia soggiornato o transitato negli stessi. In ogni caso, vengono confermate le eccezioni a tali divieti, pertanto, lo spostamento da e verso i citati Paesi di cui all'allegato E è consentito per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, ingresso in Italia di cittadini UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva, ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva.

Quanto agli obblighi cui sono soggette le persone che entrano nel territorio nazionale dall'estero, il nuovo DPCM ha confermato quelli:

• dichiarativi all'ingresso in Italia. Pertanto, chiunque entri, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall'estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l'indicazione, in modo chiaro e dettagliato, dei Paesi e dei territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, dei motivi dello spostamento (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E), nonché del luogo di svolgimento dell'isolamento fiduciario e del mezzo privato per raggiungerlo (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E). Quanto al concetto di mezzo privato, il 1500 - numero di pubblica utilità attivato dal Ministro della salute - ha confermato che esso comprende anche l'auto noleggiata, con o senza conducente, e il taxi;



- di comunicazione dell'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Pertanto, chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso all'autorità sanitaria competente;
- di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni, in caso di ingresso
 in Italia da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E. Sul punto, il nuovo DPCM conferma
 che, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore
 di sanità pubblica rilasci una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al
 medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si dichiara che per motivi
 di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di
 inizio e fine:
- di tampone molecolare o antigenico, in caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco C. Sul punto, il nuovo DPCM introduce rilevanti novità, che saranno operative a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020, l'obbligo di tampone continua a essere regolato dall'art. 8, co. 6, del DPCM 3 novembre 2020 (v. art. 14, co. 3 del nuovo DPCM). In primo luogo, il nuovo DPCM rende unilaterale il sistema del tampone molecolare o antigenico con esito negativo: in particolare, esso assume rilevanza solo se effettuato prima dell'ingresso in Italia e, precisamente nelle 48 ore precedenti (in luogo delle previgenti 72 ore), e non più anche se eseguito subito dopo l'arrivo nel territorio nazionale. Pertanto, qualora la persona proveniente dagli Stati e dai territori di cui all'elenco C sia sprovvisto di un referto negativo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia, essa sarà sottoposta sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Inoltre, il nuovo DPCM prevede che sarà comunque sottoposta a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni la persona che, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fa ingresso in Italia dai Paesi e i territori di cui all'elenco C, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 6, co. 1 del DPCM (es. motivi di lavoro, necessità, salute, studio) ovvero che, nello stesso periodo e sempre per motivi diversi da quelli di cui all'art. 6, co. 1 del DPCM, abbia soggiornato o transitato nei medesimi Paesi o territori;
- le eccezioni agli obblighi di isolamento fiduciario o di esibizione dell'esito negativo del tempone che, in ogni caso, il nuovo DPCM disciplina - in maniera unitaria - a prescindere dal Paese di proveniente o in cui si sia transitato nei 14 giorni precedenti. Pertanto, fermi restando gli obblighi dichiarativi al vettore, all'autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato a effettuare controlli e a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, non è, tra l'altro, soggetto all'isolamento fiduciario ovvero all'esibizione dell'esito negativo del tempone: i) l'equipaggio dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante; ii) chi si sposta da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; iii) chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi di speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; iv) chi fa ingresso in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale (rispetto al precedente DPCM 3 novembre 2020, viene eliminato il riferimento alle manifestazioni fieristiche; tuttavia, la modifica non ha impatti significativi, dal momento che il nuovo DPCM conferma, in via generale, il divieto di fiere di qualunque genere), previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di



essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; v) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; vi) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; vii) i cittadini e i residenti di uno Stato UE e degli ulteriori Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C; viii) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ix) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore. In aggiunta alle eccezioni già previste dai precedenti DPCM, il nuovo decreto esonera dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested" ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. Si segnala che, con tale ordinanza è stata avviata, per i voli provenienti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco di Baviera, Atlanta e New York e diretti all'aeroporto di Roma Fiumicino, la sperimentazione dei voli "Covidtested", vale a dire i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido effettuato prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'imbarco. Ai passeggeri dei voli "Covid-tested" è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.